

LO STATUTO EPISTEMOLOGICO
DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DEL GIURISTA NELLA CHIESA
E I PRINCIPI DEONTOLOGICI FONDAMENTALI

THE EPISTEMOLOGICAL STATUS
OF PROFESSIONAL DEONTOLOGY OF THE JURIST
IN THE CHURCH
AND THE BASIC DEONTOLOGICAL PRINCIPLES

PETAR POPOVIĆ

RIASSUNTO · Anche se la prospettiva deontologica circa il lavoro professionale del giurista nella Chiesa costituisce l'oggetto di riflessione del Magistero pontificio, di alcune norme giuridiche ecclesiali e della dottrina canonistica, si può evidenziare una certa lacuna dottrinale di fronte alla necessità di ordinare la materia di taglio deontologico in una visione d'insieme. Il presente articolo propone che i principi deontologici fondamentali abbiano un ruolo essenziale e strutturante per la determinazione dell'oggetto della deontologia canonica, ovvero, dello statuto epistemologico di tale disciplina scientifica. Dopo aver delineato il carattere sostanzialmente ausiliario della deontologia canonica, ovvero, il suo orientamento costitutivo verso la corretta attuazione della giustizia nella Chiesa, e dopo aver optato per l'impostazione di una riflessione deon-

ABSTRACT · Although the deontological perspective regarding the professional work of the jurist in the Church constitutes an object of reflection of the pontifical Magisterium, a fulcrum of certain ecclesial juridical norms, and an issue occasionally treated by canon-law scholars, we are still in search of clear criteria that could provide the unifying features for specifically deontological analysis. This article advocates that the basic deontological principles provide the essential structuring role for the constitution of the object of canonical deontology, that is, for the outline of an epistemological status of this scientific discipline. Having clarified that canonical deontology has an auxiliary function with regard to the actualization of justice in the Church, and that deontological reflection focuses on the role of the jurist in all the possible manifestations of his

p.popovic@pusc.it, Professore associato, Facoltà di diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202208602011](https://doi.org/10.19272/202208602011) · «IUS ECCLESIAE» · XXXIV, 2, 2022 · PP. 623-648

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 20.5.2022 · REVIEWED: 20.9.2022 · ACCEPTED: 1.10.2022

ologica incentrata sulla figura del giurista in tutte le ipotesi del suo lavoro professionale, l'articolo descrive i tratti principali dei sette principi deontologici fondamentali.

PAROLE CHIAVE · deontologia, giustizia, diritto, norma deontologica, principi deontologici.

professional service in the Church, the article describes the basic features of the seven basic deontological principles.

KEYWORDS · Deontology, Justice, Canon Law, Deontological Norm, Deontological Principles.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I principi deontologici fondamentali come criteri che strutturano lo statuto epistemologico della deontologia professionale del giurista nella Chiesa. – 3. Primo principio: Agire secondo scienza e coscienza nell'attuazione della giustizia. – 4. Secondo principio: Onestà e integrità veritativa. – 5. Terzo principio: fiducia nella segretezza e riservatezza professionale del giurista. – 6. Quarto principio: debita diligenza. – 7. Quinto principio: servizio professionale del giurista al bene comune della Chiesa. – 8. Sesto principio: lealtà e fedeltà al proprio ruolo processuale. – 9. Settimo principio: rispetto per la dignità della persona umana. – 10. Conclusione.

1. INTRODUZIONE

Lo stato attuale della riflessione deontologica circa la professione del giurista nella Chiesa è segnato dalla mancanza di un'elaborazione sistematica ed unitaria dell'oggetto di tale riflessione. Questa mancanza è in un certo senso ereditata, visto che lo studio della materia deontologico-canonica è quasi sempre rimasto circoscritto ad alcune questioni pratiche piuttosto specifiche, che erano affrontate senza uno studio previo della visione d'insieme di tale materia. In questo senso, alcune considerazioni specifiche di stampo chiaramente deontologico si possono trovare già nella Sacra Scrittura, come anche negli scritti dei Padri della Chiesa, dei dottori della Chiesa, nel Decreto di Graziano, nelle decretali dei Papi, nei pronunciamenti conciliari, ecc.¹ Molti standard e direttive deontologiche hanno successivamente trovato una loro espressione in alcune norme incluse in ambedue le codificazioni canoniche (come anche in alcune norme extra-codicali), sempre in assenza di un criterio distintivo per l'identificazione dell'assetto normativo di un taglio specificamente deontologico.

D'altra parte, si può presupporre che l'oggetto della riflessione deontologica, pur essendo di fatto frammentato, sia in qualche modo ricollegabile ad un corpo dottrinale, visto l'espresso richiamo dell'autorità ecclesiale, nei

¹ Per una raccolta panoramica dei testi di valore deontologico lungo la storia della Chiesa, cfr. G. DALLA TORRE, *Sviluppi storici della deontologia forense*, in *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano, LEV, 2011, pp. 13-30.

tempi relativamente recenti, alle «norme di deontologia professionale»² in quanto «norme etiche»³ per l'operato dei giuristi nella Chiesa.⁴ Nel suo celebre discorso al Tribunale Apostolico della Rota Romana dell'anno 2005 sulla «questione etica» e sulla «dimensione morale dell'attività degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici», Giovanni Paolo II ha fatto riferimento esplicito alla «deontologia»⁵ forense.

Nella dottrina dei tempi recenti non mancano delle riflessioni dottrinali circa qualche questione o settore specificamente deontologico nell'ambito del diritto canonico.⁶ Nell'anno 2011 è stata pubblicata una collezione di studi sul tema della deontologia forense, con la quale si intende, come viene attestato dalla sintesi programmatica presentata sulla copertina, «colmare una lacuna della dottrina canonistica», visto che «pochi e settoriali sono infatti gli studi recentemente pubblicati sull'argomento» deontologico.⁷

Insomma, mentre da una parte viene affermato con chiarezza che si possa parlare della sussistenza di un corpo dottrinale afferrabile ed esplorabile sotto il nome di «deontologia» professionale canonica, dall'altra permane una lacuna circa lo statuto epistemologico e l'oggetto formale di questo corpo dottrinale.⁸ Nel presente articolo presenterò una proposta per colmare que-

² GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* «*Iusti Iudicis*», 28 giugno 1988: «Art. 4. Gli avvocati iscritti all'albo sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni del diritto universale, delle regole della deontologia professionale».

³ SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento per l'esecuzione della Lettera Apostolica sotto forma di Motu Proprio* «*Iusti Iudicis*», 23 luglio 1990, art. 17.

⁴ Alessia Gullo ritiene che questo richiamo faccia riferimento «ad una serie indefinita ed indefinibile di norme» di «natura deontologica» che andrebbero comunque rispettate «ovunque esse siano contenute» e in qualunque modo esse possano essere dedotte. Cfr. A. GULLO, *Commento all'art. 4 del Motu proprio* «*Iusti Iudicis*», in *Norme procedurali commentate*, a cura di M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres, Roma, Coletti a San Pietro, 2013, p. 559.

⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, nn. 2 e 5.

⁶ Senza pretendere di offrire un elenco esaustivo, vedi, ad esempio, M. J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Roma, LEV, 2006, pp. 129-146; G. MIOLI, *Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 23 (2010), pp. 32-68; G. MOSCARIELLO, *Appunti di deontologia forense alla luce dell'Istruzione* «*Dignitas Connubii*», in «*Iustitia et Iudicium*». Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antopni Stankiewicz, III, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 1683-1707; C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2012, pp. 327-344; P. BIANCHI, *L'identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa*, in *Ius et Matrimonium*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 185-215.

⁷ *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano, LEV, 2011.

⁸ Forse queste lacune sono parzialmente dovute al fatto che la deontologia canonica non è costituita come una materia autonoma nel processo formativo dei giuristi nella Chiesa. Per il momento, il corso accademico di *Deontologia canonica* introdotto presso la Facoltà di Diritto

sta lacuna. Questa proposta parte dal presupposto che lo statuto epistemologico dell'assetto deontologico inerente all'operato professionale del giurista nella Chiesa possa essere determinato estrapolando alcuni criteri e indirizzi generali (1) dalle norme codiciali di carattere deontologico, (2) dai richiami deontologici occasionali contenuti nel Magistero pontificio, in modo speciale nei discorsi dei pontefici al Tribunale Apostolico della Rota Romana, e (3) dalla riflessione dottrinale, sia quella storico-tradizionale sia quella più recente, circa le questioni deontologiche specifiche. Vista la ormai acquisita percezione della sussistenza di un corpo dottrinale deontologico-canonico, nonostante la carenza di un codice deontologico per la Chiesa, la presente proposta è relativamente autonoma dalla questione circa l'opportunità della positivizzazione di un tale codice, talvolta suggerita da qualche autore.⁹

La presente proposta, poi, poggia sulla convenienza di configurare la materia deontologico-canonica in riferimento allo statuto deontologico della figura del *giurista nella Chiesa*, in tutte le ipotesi funzionali dell'espletamento della sua professione.¹⁰ In questo senso, il presente studio si distingue da quelle proposte, certamente legittime, che cercano di impostare l'assetto deontologico in modo assai più ampio, applicandolo non solo alla figura del giurista nel contesto ecclesiale ma all'intero operato pastorale della Chiesa e a tutti i ministeri ecclesiali.¹¹ D'altro lato, l'enfasi sul *lavoro professionale* del

Canonico della Pontificia Università della Santa Croce rappresenta un *unicum* dello studio deontologico-giuridico nel contesto del ciclo di licenza delle facoltà di diritto canonico. Lo Studio Rotale presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana contiene nel suo *curriculum* un corso intitolato *Deontologia*. Anche il *curriculum* del Diploma in giurisprudenza matrimoniale presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana contiene il corso intitolato *Deontologia iudicialis*, il cui contenuto è descritto in termini di "studio dei canoni principali del diritto processuale e lettura approfondita del Magistero pontificio alla Rota Romana in prospettiva deontologica", e il cui metodo è "esegesi della normativa con lettura di bibliografia adeguatamente selezionata". Cfr. la pagina web del corso: <https://www.unigre.it/it/catalogo-corsi/scheda/?id=30450>. Inoltre, il Diploma in giurisprudenza penale presso la stessa Facoltà include un corso intitolato *Questioni deontologiche*. Poi, anche il *curriculum* del Corso Superiore in prassi e giurisprudenza ecclesiastica presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana contiene il corso intitolato *Deontologia giudiziaria canonica*.

⁹ Cfr. ad esempio G. MIOLI, *Per un codice deontologico forense canonico...*, cit., pp. 67-68.

¹⁰ Per uno studio assai riuscito della deontologia giuridica impostato a partire dalla figura del *giurista* (in quel caso, il *giurista civile*), cfr. Á. APARISI MIRALLES, *Ética y deontología para juristas*, Pamplona, EUNSA, 2008.

¹¹ Cfr. A. BORRAS, *Vers une déontologie du ministère ecclésial?*, «Nouvelle revue théologique» 121 (1999), pp. 573-593; J.-P. SCHOUPPE, *Vers une procédure canonique en matière de déontologie pastorale?*, «Nouvelle revue théologique» 124 (2002), pp. 218-237; J.-P. SCHOUPPE, *I procedimenti amministrativi di fronte alle disfunzioni nelle comunità ecclesiali. Profili penali, disciplinari e deontologici*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, a cura di D. Cito, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 651-666; J.-P. SCHOUPPE, *La possibilità di commissione d'indagini in materia di deontologia delle funzioni ecclesiali*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. Baura, J. Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 493-503.

giurista nella Chiesa supera l'identificazione della materia deontologica con il solo ambito forense, essendo la presente analisi applicabile anche ad altre tipologie di ruoli professionali del giurista, ad esempio a quelle connesse con l'attività legislativa e con la funzione amministrativa.

2. I PRINCIPI DEONTOLOGICI FONDAMENTALI COME CRITERI CHE STRUTTURANO LO STATUTO EPISTEMOLOGICO

DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEL GIURISTA NELLA CHIESA

Sono del parere che l'intera materia deontologico-canonica rappresenti una risposta complessiva alla domanda fondamentale: *come essere un buon giurista nella Chiesa?*

A mio avviso, un percorso particolarmente adeguato a rispondere alla suddetta domanda è quello che prende come punto di partenza alcuni *principi deontologici fondamentali*. Questi principi, presi insieme nella loro mutua complementarietà, ci permettono di cogliere lo specifico dover essere deontologico dell'agire professionale del giurista nella Chiesa.¹² Allo stesso tempo, essi ci permettono, come è stato già rilevato in dottrina, di «presentare i comportamenti deontologici in maniera positiva: non si tratta solo di divieti o sanzioni, di un 'non fare', ma di un impegno al servizio della verità e della giustizia».¹³ In questo senso, si tratta di principi la cui *ratio* sta nel plasmare l'agire del giurista affinché egli possa attuare quell'aspetto del bene (giuridico, morale, salvifico) che viene raggiunto attraverso il corretto e virtuoso espletamento della sua professione.

Lungi dal rappresentare una mera "impalcatura" teorico-introductiva e in ultima analisi non essenziale, si può ritenere che i principi deontologici fondamentali hanno un ruolo basilare e strutturante per la determinazione dell'oggetto della deontologia canonica. Essi ci permettono di percepire con sufficiente precisione che la deontologia giuridico-canonica non è soltanto un'estensione ed applicazione del trattato di teologia morale,¹⁴ di spirituali-

¹² Per alcune presentazioni dei diversi principi deontologici fondamentali della professione del giurista nella Chiesa che non propongono un'impostazione dell'oggetto formale della deontologia canonica a partire da questi principi, vedi, ad esempio, M. J. ARROBA CONDE, *Principi di deontologia forense canonica*, cit., pp. 137-145; B. F. PIGHIN, *Principi morali e deontologia*, in *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, cit., pp. 13-30; A. GULLO, *Principi deontologici riguardanti gli avvocati*, in *Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, cit., pp. 169-196; C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici...*, cit., pp. 328-339.

¹³ C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici...*, cit., p. 342.

¹⁴ Nel tuttora attuale Decreto *Nihil antiquius* del Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana (e approvato dal Romano Pontefice nell'udienza del 6 maggio 1945) sull'ordinamento degli Studi della Sacra Rota Romana (pubblicato in: «AAS» 37 [1945], pp. 193-196), il riferimento alla "deontologia giudiziaria" nel quadro del suddetto studio viene praticamente equiparato alla "teologia morale applicata agli uffici dei tribunali".

tà o di antropologia del lavoro per il campo professionale del giurista nella Chiesa e neanche un mero *bis in idem* di alcune riflessioni relative alle dinamiche forensi già trattate in un corso di diritto processuale canonico. Semplificando all'estremo, si potrebbe dire che, mentre la filosofia e teologia morale studiano i corrispettivi aspetti del bene metafisico, morale e salvifico da attuare, e mentre il diritto processuale canonico ci indica cosa deve fare il giurista nella Chiesa al livello delle *res iustae* processuali, la questione deontologica è irriducibile a questi due approcci, perché essa cerca di rispondere alla domanda sufficientemente distinta (anche se non separata) da essi: cosa dovrebbe fare il giurista – e come lo dovrebbe fare – per esercitare *bene* la sua *professione*.

In un secondo momento, dopo aver rintracciato ed elaborato i principi deontologici fondamentali, uno può cogliere come il dover essere specificamente deontologico del giurista nella Chiesa si attualizzi nella configurazione dei singoli uffici e ruoli professionali specifici dei canonisti, ovvero, come l'essere un "buon" giurista venga poi realizzato nella figura concreta di un "buon" giudice, un "buon" avvocato, un "buon" vicario giudiziale, un "buon" (collaboratore professionale del) legislatore, un "buon" difensore del vincolo, un "buon" (collaboratore professionale di un) amministratore della giustizia nel procedimento amministrativo, etc.

Inoltre, i principi deontologici fondamentali rappresentano gli standard per individuare con precisione una *norma deontologica*, ovvero una norma giuridica positiva con contenuto o rilievo deontologico. L'identificazione di tali standard risulta importante anche per evitare un'illegittima appropriazione dei contenuti dottrinali appartenenti ad altre discipline giuridico-canoniche (per es. del diritto processuale o l'ambito del procedimento amministrativo), ovvero una specie di "deontologizzazione" delle norme positive secondo un'interpretazione assai estensiva del loro apporto deontologico. Detto questo, possiamo stabilire che la norma deontologica o la norma con un contenuto deontologico è una norma positiva il cui contenuto fa riferimento esplicito (o perlomeno implicito) ad un principio deontologico, ovvero, quella norma che positivizza un dovere professionale del giurista riconducibile ad un principio deontologico, oppure contiene orientamenti esortativi o concetti indeterminati che richiedono un'interpretazione a partire da un principio deontologico. Possiamo dire che le norme di contenuto deontologico in realtà soltanto rispecchiano nel frammento la sussistenza previa, ad un livello più generale, di alcuni principi deontologici fondamentali che andrebbero esplicitati, individuati e sistematizzati.

Quale sarebbe lo statuto valutativo di questi principi deontologici, ovvero, a quale campo e grado di valutazione essi apparterrebbero? Si tratta di principi realmente operativi ed essenziali per cogliere l'ambito del dover essere nell'agire professionale del giurista, oppure ci troviamo di fronte a

puri costrutti mentali che in ultima analisi sono contingenti o ridondanti in riferimento alla comprensione di tale ambito? Queste domande trovano una risposta nel quadro della ricerca della *finalità* dei principi deontologici fondamentali. La finalità di questi principi consiste nelle corrette modalità di agire che contribuiscono all'attuazione di ciò che è giusto nella Chiesa, dal punto di vista del lavoro professionale del giurista nella Chiesa. A partire da questa visione teleologica, si può dire che la deontologia canonica, in quanto studio delle corrette modalità di agire nel lavoro professionale del giurista nella Chiesa, abbia una natura *ausiliaria* (o di servizio) rispetto alla finalità della piena attuazione della dimensione giuridica ecclesiale. Visto che la professione del giurista nella Chiesa contribuisce al corretto raggiungimento di quell'aspetto del bene umano che viene manifestato sotto il profilo della giustizia (il bene giuridico),¹⁵ i criteri di valutazione del corrispettivo campo di azione del giurista appartengono all'intersezione tra la dimensione del diritto e la prospettiva etica del servizio professionale all'attuazione del bene giuridico. Possiamo dire che ognuno dei principi deontologici fondamentali contiene (1) un sostrato valutativo traducibile in diritti o beni giuridici sostanziali e processuali che il giurista è chiamato ad attuare nell'espletamento della propria professione e (2) un livello del dover essere etico che informa sia le disposizioni interne sia l'agire esterno del giurista in vista dell'attuazione di tali beni giuridici (però fermo restando che i due ambiti valutativi di agire rimangono sempre distinguibili).

3. PRIMO PRINCIPIO: AGIRE SECONDO SCIENZA E COSCIENZA NELL'ATTUAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il primo principio deontologico fondamentale abitualmente viene definito nei termini dell'*agire secondo la scienza e coscienza*,¹⁶ oppure dell'*attuazione corretta della giustizia*.¹⁷ Questo principio ha un significato programmatico in quanto delinea il quadro comportamentale basilare per quella qualità dell'agire del giurista che corrisponde ai criteri essenziali della sua professione (*lege artis*). Si potrebbe anche ipotizzare che questo principio coincida, almeno per quanto riguarda le finalità sostanziali che contraddistinguono la professione del giurista nella Chiesa, con lo standard di agire "convenientemente e

¹⁵ Per una descrizione dell'essenza del diritto in termini di bene giuridico, vedi C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto come bene giuridico. Un'introduzione alla filosofia del diritto*, Roma, EDUSC, 2021.

¹⁶ Cfr. Á. APARISI MIRALLES, *Ética y deontología para juristas*, cit., p. 206; B. F. PIGHIN, *Principi morali e deontologia*, cit., p. 40. Per un riferimento alla "scienza e coscienza", nel quadro dell'operato dei giudici all'interno del processo canonico, cfr. *Codice di diritto canonico* (CIC), 25 gennaio 1983, can. 1606. Vedi anche PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 1 ottobre 1942.

¹⁷ C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici...*, cit., p. 331.

fedelmente” (*rite et fideliter*).¹⁸ Conviene, però, distinguere i due elementi di questo principio: agire secondo (1) scienza e (2) coscienza.

3. 1. *Primo elemento: agire secondo la scienza giuridica*

Per comprendere in che cosa consiste l’agire professionale secondo la scienza giuridica nella prospettiva deontologica, è necessario non perdere di vista l’ambito del bene umano in cui viene collocato il diritto canonico. Visto che tale ambito non è esaustivamente racchiuso nelle norme positive vigenti, andrebbe esclusa una mera riduzione del lavoro professionale del giurista ad un ambito di azione che consista solamente nell’applicazione del testo normativo, pur riconoscendo l’importanza della dimensione giuridica contenuta anche nelle norme giuridiche. Il diritto in generale, e quindi anche il diritto nella Chiesa, costituisce l’oggetto dell’agire mediante il quale si attua la virtù della giustizia: la perpetua e costante volontà di dare a ciascuno il suo diritto. Nell’ottica di questa virtù, il diritto è la cosa giusta o il bene giuridico, ovvero (1) quella cosa o bene esterno e intersoggettivo (2) che è attribuito al suo titolare (3) mediante un titolo specifico e (4) che, allo stesso tempo, costituisce l’obbligo di altre persone – che si trovano perlomeno nella posizione di potenziale interferenza di tale attribuzione – di “dare” questo diritto nella totalità della sua misura, (5) senza che questo “dare” necessariamente coinvolga le disposizioni interne del debitore.¹⁹

L’agire professionale del giurista nella Chiesa consiste nella sua partecipazione, in qualità di esperto, all’attuazione della giustizia nella Chiesa. In quest’ottica, dunque, la qualità dell’agire professionale richiesta dal giurista nella Chiesa viene collocata nell’ambito di una virtù (giustizia) la cui origine sta nella volontà *qua* appetito razionale in vista della realizzazione (“dare” a ciascuno) dei determinati beni (“ciò che è suo”). Il giurista è, perciò, chiamato a svolgere la sua professione con una volontà che fermamente e con costanza desidera esaurire – attraverso il proprio agire professionale – tutta la restante potenzialità derivante dal fatto che qualche bene giuridico processuale, procedimentale-amministrativo o altra “cosa” dovuta in giustizia facente parte del suo ruolo professionale non sia ancora stata “data” al suo titolare.

¹⁸ Cfr. can. 1454 CIC.

¹⁹ Questo approccio all’essenza del diritto parte da una prospettiva giusrealista, la cui espressione classica è fornita da Tommaso d’Aquino (in *S. Th.* II-II, qq. 57-58), che è stata successivamente ereditata da autori come Javier Hervada e Carlos José Errázuriz per la descrizione del fenomeno giuridico nella Chiesa. Cfr. J. HERVADA, *Le radici sacramentali del diritto canonico*, «Ius Ecclesiae» 17 (2005), pp. 629-658; J. HERVADA, *Pensieri di un canonista nell’ora presente*, Venezia, Marcianum Press, 2007, pp. 27-64; C. J. ERRÁZURIZ, *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 2020², pp. 93-279.

“Agire” secondo scienza, cioè, “partecipare” mediante la propria professione all’attuazione della giustizia implica, dunque, che il giurista sappia identificare i beni giuridici rilevanti e attuare la giustizia in riferimento ai beni identificati entro i limiti del suo ruolo professionale concreto. *Identificare* il diritto significa collocarsi nella situazione concreta in tutti i suoi aspetti rilevanti e osservarla nell’ottica della giustizia: partire dalla conoscenza dei beni giuridici in gioco, di tutti i particolari della loro misura e tutti i livelli del loro titolo, per poi individuare i rilevanti rapporti di giustizia mediante la determinazione dei corrispettivi titolari e debitori, affinché si possano identificare sia le modalità di custodire (o “dare”) questi beni sia le eventuali violazioni di questi rapporti.

L’identificazione del diritto include anche l’attività dell’*interpretazione* la cui prospettiva certamente include, senza limitarsi ad esso, il necessario riferimento alla determinazione dei beni giuridici contenuta nei testi legali del diritto positivo.²⁰ L’interpretazione del diritto *in concreto* comporta il continuo confronto, direi quasi “fisarmonico”, tra (1) la dimensione della giustizia configurata al livello del diritto divino, del diritto naturale e dell’ordine giuridico stabilito nel testo delle norme legali vigenti e (2) la stessa realtà del caso concreto in cui si cerca di identificare con precisione i beni giuridici rilevanti e i corrispettivi rapporti di giustizia.²¹

3. 2. Secondo elemento: agire secondo la coscienza

L’agire professionale “secondo la coscienza” viene abitualmente definito in termini di un orientamento secondo il quale i comportamenti professionali del giurista nella Chiesa non possono essere inficiati da “immoralità secondo il criterio della legge naturale e della legge di Dio”.²² L’agire professionale

²⁰ «Sarà poi questa stessa fedeltà [alla legge] a spingere il giudice ad acquistare quell’insieme di qualità di cui ha bisogno per eseguire gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprenderla, scienza per illustrarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel suo spirito, oltre il “*nudus cortex verborum*”, ponderatezza e cristiana equità per applicarla». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 8.

²¹ «Convien osservare, a questo proposito, che per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica». BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2012. Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, n. 6.

²² C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici...*, cit., p. 335. Secondo la stessa concezione del ruolo della coscienza nell’agire professionale, il giurista «non solo deve occuparsi della legge positiva nella sua opera professionale, ma deve tener conto di questa “voce interiore” che rende manifesta la legge naturale e la legge divina; in questo consiste sostan-

“secondo la coscienza” può essere indagato anche a partire dalle modalità di risolvere le tensioni tra i registri di libertà (o autonomia) e verità presenti nella coscienza del giurista, con riferimenti anche ai vari stati di coscienza, da quella informata a quella erronea.²³ In ambedue le ipotesi, l'operato professionale del giurista viene analizzato alla luce degli indirizzi fondamentali dell'antropologia cristiana e teologia morale.

Queste modalità di impostare il valore della coscienza nell'agire professionale del giurista nella Chiesa sono certamente molto valide. Visto che il percorso formativo del giurista nella Chiesa presuppone un preliminare approfondimento dei temi centrali della antropologia cristiana e teologia morale,²⁴ ritengo che sia importante, invece, tracciare una prospettiva propriamente deontologica affine alle impostazioni sopra descritte. A mio avviso, cioè, occorre insistere sulla percezione che l'orientamento della coscienza del giurista alla verità circa il bene delle persone assistite dal suo agire professionale sia pluriforme ed includa simultaneamente (1) il bene giuridico, (2) il bene morale e (3) il bene salvifico.²⁵ In altre parole, il giurista è chiamato a valutare i compiti concreti del suo operato professionale²⁶ nella consapevolezza che una parte essenziale della verità pratica che struttura la sua coscienza e il suo operato professionale coscienziioso corrisponde all'attuazione del bene giuridico in gioco, e che questa attuazione già possiede un rilievo morale²⁷ e salvifico.²⁸ Questo quadro assiologico costituisce il

zionalmente l'operare secondo coscienza, che viene celebrato come criterio deontologico di tutti coloro che lavorano nei tribunali della Chiesa». C. M. MORÁN, *Criteri organizzativi dei tribunali e criteri d'azione degli operatori giuridici dopo la promulgazione del m. p. Mitis Iudex*, in *Ius et Matrimonium II*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 149-150.

²³ Per questo tipo di analisi, cfr. Á. APARISI MIRALLES, *Ética y deontología para juristas*, cit., pp. 209-229; B. PIGHIN, *Principi morali e deontologia*, cit., pp. 42-44.

²⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 10 febbraio 1995, n. 8.

²⁵ Cfr. le parole del papa Benedetto XVI circa «l'indiscusso presupposto» che «il matrimonio abbia una sua verità, alla cui scoperta e al cui approfondimento concorrono armonicamente ragione e fede» e che si tratta di una «verità antropologica e salvifica del matrimonio» che possieda anche una «sua dimensione giuridica». BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2007.

²⁶ Vedi, ad esempio, can. 1608 § 3 CIC: «Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza».

²⁷ «Il diritto e la scienza giuridica [...] debbono riconoscere gli «obblighi etici» come norme oggettive valide anche per l'ordine giuridico». PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 13 novembre 1949.

²⁸ «Perciò tutti coloro, che [...] hanno qualche parte [nei processi canonici], debbono serbare vigile la coscienza, e al bisogno risvegliarla e ravvivarla, per rammentare che questi processi vengono in fondo condotti non dinanzi al tribunale degli uomini, ma a quello del Signore onnisciente [...]. Sarebbe però un funesto errore l'affermare che non si trovino anch'essi in ultima e definitiva istanza al servizio delle anime». PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, n. 1, 3.

terreno di coscienza alla luce del quale il giurista è chiamato a valutare tutti i singoli atti dell'espletamento della sua professione e le circostanze fattuali dei casi concreti per poter formare, nel discernimento pratico continuo, i necessari giudizi prudenziali e «seguire fedelmente» nel suo agire «ciò che sa essere giusto e retto». ²⁹

Inoltre, il corretto espletamento dell'attività professionale del giurista, secondo i criteri di valutazione operativi nella sua coscienza, certamente non è irrilevante per la sua stessa virtuosità in ordine alla giustizia e per la sua fioritura morale e salvifica. ³⁰ In ultima analisi, l'agire del giurista secondo coscienza (e scienza) rappresenta una chiara manifestazione della responsabilità di ogni fedele, espressa nel can. 210 CIC, di dedicare le proprie energie – secondo la sua condizione, inclusa quella professionale – al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.

4. SECONDO PRINCIPIO: ONESTÀ E INTEGRITÀ VERITATIVA

Le dinamiche pertinenti all'attuazione professionale della giustizia necessitano che il corrispettivo contesto di azione sia permeato dalla dedizione del giurista, senza riserve o dubbi, alla ricerca della *verità* concernente il bene giuridico in gioco. L'orientamento veritativo del lavoro professionale del giurista dovrebbe essere interamente prevedibile e dovrebbe suscitare la corrispettiva fiducia nelle persone che sono destinatarie dell'operato del giurista, oppure nei suoi collaboratori e colleghi, incluse quelle persone che occupano ruoli distinti all'interno dello stesso meccanismo procedimentale di attuazione della giustizia. Questo principio deontologico simultaneamente abbraccia due aspetti: (1) *onestà*, cioè, l'orientamento soggettivo verso le scelte auto-determinanti a favore della verità e (2) *integrità*, ovvero, l'evidente consistenza diacronica dell'onestà che continuamente permea tutto l'agire del giurista, nonostante la diversità o il mutamento dei contesti.

²⁹ Questa spiegazione contiene vari elementi tratti dalla descrizione della coscienza morale nel *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1778, 1780.

³⁰ «Partendo dall'espressione "amministrazione della giustizia", vorrei ricordare innanzitutto che il vostro ministero è essenzialmente opera di giustizia: una virtù – "che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto" [...]. Oltre a questa dimensione che potremmo definire "oggettiva" della giustizia, ne esiste un'altra, inseparabile da essa, che riguarda gli "operatori del diritto", coloro, cioè, che la rendono possibile. Vorrei sottolineare come essi devono essere caratterizzati da un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della forza. Quest'ultima diventa più rilevante quando l'ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell'ambiente sociale». BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2010.

Per poter considerarsi onesto ed integro, il giurista deve garantire che la correttezza del suo lavoro professionale non sia neanche minimamente inficiata da altri interessi secondari, sia quelli ostruenti o addirittura dannosi per la ricerca della verità, sia quelli almeno in potenza contrastanti con essa. In altre parole, le persone che interagiscono con il giurista al livello professionale devono essere sicure che la sua partecipazione nelle procedure dell'identificazione e dell'attuazione del diritto non sia condizionata da interessi puramente *soggettivi* (per es. quelli legati alla carriera, alla stima sociale), *strumentali* (ad es. soldi, affetti), *parziali* (preferenza o simpatie per alcune persone, gruppi o varie altre finalità all'infuori della verità stessa) o addirittura *intenzionalmente dannosi alla verità*.

Una delle domande tipiche in riferimento a questo principio è quella circa la connessione tra l'essere un buon giurista, onesto ed integro nella sua dedizione professionale alla ricerca della verità sui beni giuridici in gioco, e il fatto che una persona sia (o meno) dotata di vari aspetti dell'eccellenza morale. Senza pretendere di dare una risposta esauriente a questa domanda,³¹ si può certamente affermare che un grado elevato dell'agire virtuoso e moralmente retto della persona sicuramente abbia una rilevanza per l'estensione delle virtù anche nel campo professionale.³² Così, per esempio, il già citato *Motu proprio* di Papa Giovanni Paolo II *Iusti Iudicis*, nell'art. 3 richiede una «esemplare integrità di vita cristiana» dagli avvocati presso la Curia Romana, mentre nell'art. 6 prevede l'espunzione immediata dall'Albo di questi avvocati a causa di alcuni comportamenti o contesti esistenziali incompatibili con l'attuazione professionale della giustizia.³³ In questa linea di ragionamento rientrerebbero anche le parole di Giovanni Paolo II sul divieto etico (per es.

³¹ Per molti aspetti dell'importanza delle virtù morali e teologiche rispetto all'espletamento della professione del giurista nella Chiesa, cfr. A. JULLIEN, *Juges et avocats des tribunaux de l'Église*, Roma, Officium Libri Catholici, 1970.

³² «Il giudice ecclesiastico [...] deve perciò sentire e compiere la sua missione con animo sacerdotale, acquistando, insieme con la scienza (giuridica, teologica, psicologica, sociale, ecc.), una grande ed abituale padronanza di sé, con uno studio riflesso di crescere nella virtù, sì da non offuscare eventualmente con lo schermo di una personalità difettosa e distorta i superni raggi di giustizia, di cui il Signore gli fa dono per un retto esercizio del suo ministero». PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1971, n. 4.

³³ GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* «*Iusti Iudicis*», 28 giugno 1988: «Art 6 § 1. Inoltre, sono espunti immediatamente dall'Albo: 1. coloro che notoriamente vengono meno alla fede cattolica; 2. coloro che vivono in concubinato o che hanno contratto solo il vincolo civile o perseverano manifestamente in grave peccato; 3. coloro che abbiano aderito ad associazioni di qualsiasi genere, che tramano contro la Chiesa; 4. coloro che aderiscono o collaborano con movimenti o associazioni ispirati ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede e della morale cristiana o che propugnano programmi politici o progetti legislativi contrari ai precetti della legge naturale e cristiana; 5. coloro che pubblicamente contrastano o disattendono le istruzioni dottrinali e pastorali delle legittime autorità ecclesiastiche».

per gli avvocati che praticano il patrocinio anche nei fori civili) di patrocinare le cause di divorzio.³⁴

Il principio di onestà e integrità veritativa trova le sue concretizzazioni giuridiche e deontologiche sia nel contenuto di alcune norme giuridiche positive sia nelle indicazioni esplicite (e in questo senso positivizzanti)³⁵ di alcuni standard extra-normativi al livello del Magistero pontificio.

Vediamo prima alcuni indirizzi dottrinali evidenziati dal Magistero pontificio in riferimento a questo principio. Gli interventi dei pontefici in questo campo innanzitutto cercano di stabilire una connessione tra la garanzia dell'orientamento veritativo nell'espletamento della professione dei giuristi e la verità oggettiva sui beni giuridici in gioco.

Il testo programmatico in merito è quello del Pio XII, dal suo discorso alla Rota Romana del 1944, dove il Pontefice afferma che – in contrasto con le considerazioni «di utilità e di interesse, di forza e di ricchezza» (già respinte dallo stesso Pontefice nel suo discorso alla Rota Romana del 1941)³⁶ – il sommo fine o la prospettiva teleologica del processo e del corrispondente agire del giurista è quello della conformità alla verità.³⁷ Nel loro ruolo professionale, istituzionale e processuale, i giuristi «dirigono e subordinano ogni loro pensiero, volere e atto nelle cose del processo al raggiungimento di quel fine», ovvero, all'opzione preferenziale per la verità circa i beni giuridici in gioco: «in tal senso tutti coloro che hanno parte del processo debbono senza eccezione far convergere la loro azione all'unico fine – *pro rei veritate*».³⁸ Giovanni Paolo II aggiunge che «questo riferimento teleologico alla verità è ciò che accomuna tutti i protagonisti del processo, nonostante la diversità dei loro ruoli».³⁹ Per quanto riguarda più specificamente il ruolo del giudice, Paolo VI evidenzia l'importanza dello standard di «imparziale equidistanza»⁴⁰ da qualsiasi interesse particolare estrinseco all'orizzonte di verità oggettiva.

Oltre che alla formazione delle disposizioni interne dei giuristi, questo principio deontologico mira allo sradicamento nella realtà esterna non solo

³⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2002, n. 9.

³⁵ «In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, n. 6.

³⁶ PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 3 ottobre 1941.

³⁷ PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944.

³⁸ *Ibid.*, nn. 1-2. «Mai non avvenga che nelle cause [...] dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni, spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie». *Ibid.*, n. 1.

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 2004, n. 6. Sulla rilevanza di questo principio per l'agire dei giuristi che sono costituiti come parti del processo nonché di coloro che sono stati costituiti come assistenti degli interessi delle parti, cfr. PIO XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, n. 2.

⁴⁰ PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 1970, n. 1.

dei comportamenti già in atto, ma anche di ogni apparenza o sospetto che la verità possa essere in qualche maniera negata, evitata, frantumata, sminuita, svalutata o smentita. Allo stesso tempo, ci troviamo di fronte ad un principio la cui finalità supera il grado di mera assenza della falsificazione della verità, per promuovere, invece, un indirizzo comportamentale decisamente proattivo in vista del raggiungimento effettivo della verità, il quale deve rimanere sempre immediatamente identificabile, trasparente, senza alcuna ambiguità oppure ombra del dubbio. Nel suo già citato celebre discorso alla Rota Romana di stampo prevalentemente deontologico, Giovanni Paolo II ha affermato che questo principio può essere adeguatamente descritto in termini di «amore per la verità».⁴¹

Vediamo adesso come gli aspetti di questo principio deontologico vengono concretizzati nelle norme canoniche. Il principio di onestà e integrità veritativa rappresenta la *ratio* del bene protetto dalle norme sui delitti di corruzione o subornazione (can. 1377 § 1), concussione (can. 1377 § 2) e confezione o uso di documenti falsi (can. 1391). Nell'ambito del diritto amministrativo canonico viene positivizzata l'invalidità del rescritto nei casi della *surrezione* (reticenza del vero) o dell'*obrezione* (esposizione del falso), a tenore del can. 63.

All'infuori dell'ambito del diritto penale e amministrativo, troviamo una concretizzazione degli elementi facenti parte del principio di onestà ed integrità veritativa all'interno dell'ambito del diritto processuale canonico.

Un primo gruppo di norme con rilevanza deontologica in questo ambito è costituito dalle regole la cui finalità sta nella prevenzione di ogni possibilità di dubbio circa l'imparzialità dei giuristi coinvolti nel processo. Si tratta, ad esempio, dei canoni sull'incompatibilità dei ruoli processuali all'interno del medesimo caso (can. 1447), sul conflitto potenziale o attuale di interessi rispetto alla causa stessa o alle persone coinvolte (can. 1448), e sulla ricusazione (cann. 1449-1451). La centralità della verità quale finalità del lavoro professionale del giurista può costituire un elemento del giuramento di «tutti coloro che compongono il tribunale o in esso collaborano» circa l'adem-

⁴¹ «La deontologia del giudice ha il suo criterio ispiratore nell'amore per la verità. Egli dunque deve essere innanzitutto convinto che la verità esiste. Occorre perciò cercarla con desiderio autentico di conoscerla, malgrado tutti gli inconvenienti che da tale conoscenza possano derivare. Bisogna resistere alla paura della verità, che a volte può nascere dal timore di urtare le persone. La verità, che è Cristo stesso ci libera da ogni forma di compromesso con le menzogne interessate. Il giudice che veramente agisce da giudice, cioè con giustizia, non si lascia condizionare né da sentimenti di falsa compassione per le persone, né da falsi modelli di pensiero, anche se diffusi nell'ambiente». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2005, n. 5. Per altri interventi dei pontefici sul valore strutturante della verità per il lavoro professionale dei giuristi, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 4 febbraio 1980, n. 2; BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 2006; FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015.

pimento della propria professione in maniera «conveniente e fedele» (can. 1454).

L'onesta e verità integrativa è custodita anche dal divieto (can. 1488) per gli avvocati e procuratori di percepire benefici dal processo che eccedessero la remunerazione ordinaria prescritta dal diritto (il fenomeno del c.d. "emolumento eccessivo", *immodicum emolumentum*, incluso il c.d. patto *quota litis*) nonché dal divieto (can. 1489) per le stesse persone di «tradire il loro ufficio» a causa dei «doni, promesse o per qualunque altro motivo». Anche ai giudici e a tutti i ministri del tribunale è proibito accettare qualunque regalo in occasione dello svolgimento del giudizio (can. 1456).

Un particolare interesse deontologico in riferimento al presente principio è suscitato dalla norma del can. 1488 § 2 che prevede la punizione degli avvocati e procuratori i quali, eludendo la legge e violando il principio *pro rei veritate*, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite e risolte da altri più favorevolmente (le c.d. "fughe di cause"). La portata deontologica di questa norma implicitamente include anche la necessità di potenziare la vigilanza sull'unità dei criteri giurisprudenziali dei tribunali ecclesiali in vista dell'adempimento del primo principio deontologico, affinché possa essere svuotata da ogni contenuto la categoria, purtroppo reale, dei «tribunali più favorevoli». ⁴²

Insomma, si può percepire la preoccupazione deontologica, riconducibile al presente principio, in ogni norma la cui *ratio* implichi l'eliminazione, dalle dinamiche procedurali, di ogni restante dubbio sulla possibile parzialità o preferenza di persone o finalità per motivi extra-giuridici o comunque esterni all'orizzonte della verità.

5. TERZO PRINCIPIO: FIDUCIA NELLA SEGRETEZZA E RISERVATEZZA PROFESSIONALE DEL GIURISTA

Considerando la portata deontologica del can. 220 – «non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» – si può affermare che l'ambito dell'agire professionale del giurista, in cui spesso si viene a conoscenza dei fatti sfavorevoli alle persone o appartenenti alla sfera della loro intimità, rappresenta un ambito di particolare *riservatezza* e del *segreto professionale*. Questo ambito, in un primo momento, richiama il classico esempio di confidenza esclusiva che sussiste tra il giurista e il cliente per quanto riguarda le circostanze fattuali o personali conosciute nello svolgimento della professio-

⁴² «Dobbiamo, peraltro, registrare con dolore la tendenza a strumentalizzare [...] per giungere ad una pratica evasione della legge processuale canonica, alla quale si è tenuti, e ciò spesso mediante l'artificiosa creazione di domicili o dimore stabili fittizi». PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1978.

ne del giurista. Tuttavia, il campo applicativo di questo principio deontologico riguarda praticamente ogni ambito e ogni ipotesi funzionale dell'espletamento della professione del giurista.

Il *segreto d'ufficio* o *segreto professionale* comporta, quindi, (1) il divieto di rivelare informazioni circa i fatti e le circostanze conosciute dal giurista nel contesto dell'esercizio della sua professione, (2) soprattutto in riferimento alle informazioni che possono intaccare la buona fama oppure la sfera della *privacy* di una persona, (3) anche perché il contesto più adatto (e perciò esclusivo) per rivelare e trattare questi dati è l'ambito professionale del giurista (la struttura del processo o di un'altra prestazione del servizio professionale). Questa definizione raccoglie alcuni elementi della configurazione del segreto d'ufficio forniti dal *Regolamento generale della Curia Romana* del 30 aprile 1999: «Tutti [quelli che] sono obbligati ad osservare rigorosamente il segreto d'ufficio [...] non possono, pertanto, dare a chi non ne abbia diritto informazioni relative ad atti o a notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro lavoro» (art. 36 § 1). Ai fini di una più completa definizione del segreto d'ufficio, questo testo normativo necessita un'ulteriore enfasi sulla tutela della buona fama e della sfera della *privacy*, ad esempio quella che si può ricavare da un'altra norma: «nelle cause [concernenti i delitti di cui all'art. 6 delle *Norme sui delitti riservati* della Congregazione per la Dottrina della Fede del 7 dicembre 2021] le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza [...] al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte». ⁴³

Giovanni Paolo II ha ulteriormente chiarito che questo principio deontologico corrisponde non solo alla tutela della *privacy* di persone coinvolte, ma anche alla natura del processo quale strumento privilegiato – e perciò escluso dalla sfera di percezione dei non-interessati – per l'attuazione della giustizia:

Innanzitutto, deve essere ben chiaro che la “pubblicità” del processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri. [...] I fedeli, infatti, si rivolgono ordinariamente al tribunale ecclesiastico per risolvere il loro problema di coscienza. In tale ordine dicono spesso certe cose che altrimenti non direbbero. Anche i testimoni rendono spesso la loro testimonianza sotto la condizione, almeno tacita, che essa serva soltanto per il processo ecclesiastico. Il tribunale – per cui è essenziale la ricerca della verità oggettiva – non può tradire la loro fiducia, rivelando ad estranei ciò che deve rimanere riservato. ⁴⁴

⁴³ FRANCESCO, *Rescriptum ex audientia*, con l'allegata *Istruzione sulla riservatezza delle cause*, 4 dicembre 2019, art. 3. Per uno studio su questa *Istruzione*, cfr. M. VISIOLI, *L'istruzione sulla riservatezza delle cause. Considerazioni a margine del Rescriptum Ex Audientia SS.MI del 6 dicembre 2019*, «Ius Ecclesiae» 32 (2020), pp. 721-740.

⁴⁴ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 9.

Vista la necessità pratica di determinare con precisione molti aspetti appartenenti all'ambito di questo principio deontologico, il testo codiciale contiene diversi riferimenti processuali sulla segretezza e riservatezza professionale del giurista. Così, a tenore del can. 1455 § 1, «i giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti».⁴⁵ Nel caso di violazione del segreto, i giudici, altri ministri e collaboratori del tribunale «possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio» (can. 1457). Gli avvocati, i notai e altri che sono tenuti al segreto d'ufficio, «anche in ragione del consiglio dato», sono «liberati dal dovere di rispondere» alle domande in qualità di testimoni «per quanto riguarda le questioni soggette a questo segreto» (can. 1548 § 2, 1°). Inoltre, si reputano incapaci di testimoniare «le parti in causa o coloro che compaiono in giudizio a loro nome, il giudice o i suoi assistenti, l'avvocato e gli altri che assistono o abbiano assistito le parti nella stessa causa» (can. 1550 § 2, 1°).

Nell'ambito del processo penale, possiamo rintracciare in alcune norme vigenti un taglio deontologico in riferimento al presente principio, ad esempio, nella regolamentazione dell'indagine previa, a tenore della quale chi svolge l'investigazione deve essere attento che attraverso il suo operato professionale «non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno» (can. 1717 § 2). Inoltre, gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario in riferimento ad essa, se non sono necessari al processo penale, «si conservino nell'archivio segreto della curia» (can. 1719), del quale solo il vescovo diocesano possiede la chiave (can. 490 § 1).

⁴⁵ Inoltre, gli stessi soggetti «sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate» (can. 1455 § 2). Infine, «ogniquale volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testimoni, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori» (can. 1455 § 3). Cfr. anche PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Dignitas Connubii. Istruzione da osservarsi nei Tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*, 25 gennaio 2005, artt. 73 § 1, 104 § 1. La *Lex propria* della Segnatura Apostolica del 21 giugno 2008, nell'art. 17 § 4, determina che «gli avvocati presso la Curia Romana all'inizio del loro ufficio, e gli altri all'inizio della causa contenziosa amministrativa da loro accettata, sono obbligati a giurare di mantenere il segreto», mentre l'art. 18 § 1 prescrive che «il patrono, a motivo del suo ufficio, ha il dovere di mantenere il segreto di ufficio». Le *Norme* del Tribunale della Rota Romana del 18 aprile 1994, negli artt. 41-43, prescrivono gli stessi standard deontologici per «gli uditori e tutti i ministri del tribunale in qualsiasi giudizio», con i riferimenti alla relativa responsabilità giuridica nei casi di violazione del segreto.

6. QUARTO PRINCIPIO: DEBITA DILIGENZA

La diligenza o laboriosità in generale significa saper ordinare le proprie azioni, in ogni circostanza, verso le corrispettive finalità professionali conosciute dalla ragione pratica, scegliendo i mezzi appropriati per raggiungere tali finalità. L'atteggiamento contrario sarebbe la negligenza, ovvero, sempre al livello generale, la mancanza della debita minuziosità nell'affrontare, secondo le regole della propria professione e valutando tutte le circostanze pertinenti, gli elementi rilevanti di ogni singolo atto, secondo l'adeguato ordine di susseguirsi di questi atti, in vista del raggiungimento dei determinati fini. Gli atteggiamenti che gravitano attorno al vizio professionale di negligenza sono: la trascuratezza, la disattenzione, l'illegittimo ritardo, la mancanza di interesse o cura per la propria formazione permanente o per la dovuta applicazione delle proprie conoscenze, il disordine, ecc.⁴⁶

Un aspetto importante del principio di debita diligenza è costituito dalla necessità che il giurista svolga il suo lavoro professionale nella massima attenzione per tutti gli elementi rilevanti in ordine alla verità concreta del caso, sapendo anche immedesimarsi nelle circostanze reali, osservandole in tutte le loro dimensioni, per poter identificare i beni e doveri giuridici in gioco. Il lavoro diligente del giurista, in qualsiasi figura funzionale egli si trovi, include, quindi, anche l'attenzione particolare alla concretezza, evitando ogni astrattezza, genericità⁴⁷ o mera ritualità⁴⁸ nel lavoro.

La diligenza professionale del giurista quale limite *sui generis* all'ingiustizia è un tema trattato più volte da Paolo VI nei suoi discorsi alla Rota Romana. Così, questo Pontefice avverte che «sarà dunque necessaria grande ocularità e prudenza da parte vostra [dei giuristi] per evitare che ogni ingiustizia possa prendere consistenza».⁴⁹ Inoltre, egli afferma che il grado di dovuta diligenza dovrebbe essere compatibile con l'esigenza della celerità, e viceversa, «in modo da evitare i due scogli contrapposti della fretta, che impedi-

⁴⁶ Cfr. Á. APARISI MIRALLES, *Ética y deontología para juristas*, cit., p. 296.

⁴⁷ Come è già stato rilevato da un autore, dovrebbero essere «corretti alcuni atteggiamenti presenti nella prassi di alcuni tribunali: ritardi nell'istruttoria, preparazione insufficiente della stessa, interrogatori troppo generici che non prendono in considerazione le vicissitudini reali del matrimonio». C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici...*, cit., p. 329.

⁴⁸ «Quando la partecipazione [del difensore del vincolo] al processo si esaurisse nella presentazione di osservazioni soltanto rituali, ci sarebbe fondato motivo per dedurne una inammissibile ignoranza e/o una grave negligenza che peserebbe sulla coscienza di lui, rendendolo responsabile, nei confronti della giustizia amministrata dei tribunali, giacché, tale suo atteggiamento indebolirebbe la effettiva ricerca della verità...». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, del 25 gennaio 1988, n. 13.

⁴⁹ PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 11 gennaio 1965.

sce un esame sereno, e della lentezza, che priva le parti in causa di risposte tempestive ai loro problemi». ⁵⁰

Si può dire che il principio della diligenza professionale del giurista rappresenta un'ulteriore concretizzazione del dovere generale del fedele di «adempiere con grande diligenza i doveri cui è tenuto sia nei confronti della Chiesa universale, sia nei confronti della Chiesa particolare alla quale appartiene» (can. 209). Una norma più specifica di stampo deontologico in riferimento al presente principio è quella dell'art. 33, 2° dell'Istruzione *Dignitas connubii* (DC), secondo la quale i Vescovi debbono avere cura che coloro che sono stati scelti per svolgere la funzione di operatori di giustizia presso i tribunali ecclesiastici si dedichino alla loro attività con la dovuta diligenza. Poi, visto che il principio di diligenza è un principio operativo-prudenziale che riguarda la corretta scelta dei mezzi appropriati per raggiungere le concrete finalità professionali ed attualizzare adeguatamente i beni giuridici non solo sostanziali ma anche quelli processuali, tutte le norme e gli standard comportamentali del giurista nella Chiesa che mirano alla soppressione delle azioni meramente dilatorie possono considerarsi un'attuazione di questo principio (cfr. ad esempio i cann. 1553, 1680 § 2, 1687 § 4).

Sembra che il principio di debita diligenza trovi molte delle sue concretizzazioni nella normativa canonica attraverso gli avvertimenti e i rimedi contro il fenomeno opposto, quello della negligenza. Così, i giudici che per negligenza grave procurano un danno ai contendenti possono, a tenore del can. 1457 § 1, essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio. L'art. 75 § 2 DC prescrive che nei casi in cui la retta amministrazione della giustizia sia impedita da negligenza, «il Vescovo Moderatore del Tribunale o la Conferenza episcopale debbono porvi rimedio con mezzi idonei, non esclusa, quando ne sia il caso, la rimozione dall'ufficio». Poi, l'art. 307 § 3 DC prescrive lo standard della «debita diligenza» per l'agire professionale dell'avvocato assegnato alla parte *ex officio*.

Per quanto riguarda l'ambito del diritto amministrativo, anche se molti aspetti negativi del fenomeno del *silenzio amministrativo* sono già attenuati mediante i limiti posti dall'attuale legislazione (can. 57), permane comunque lo spazio per una critica deontologica al fenomeno come tale, soprattutto in quel suo aspetto che costituisce una forma di negligenza. Appunto, il silenzio amministrativo è stato talvolta definito come «l'assenza negligente di risposta da parte dell'Amministrazione» ⁵¹ oppure come «l'inerzia [in quanto] la mancata emanazione di un atto amministrativo che risponda definitiva-

⁵⁰ PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1978.

⁵¹ Cfr. A. BETTETINI, *Il silenzio amministrativo nel diritto canonico*, Padova, CEDAM, 1999, p. 240.

mente alla richiesta o al ricorso presentati»⁵² creando così «una situazione insostenibile e di grande ingiustizia potenziale».⁵³

Il principio di debita diligenza risulta particolarmente pertinente al momento della stesura degli atti o documenti destinati al contesto professionale, ovvero, delle istanze, domande o risposte rivolte agli organi amministrativi o giudiziari, oppure delle sentenze, decreti o altri tipi di provvedimenti o decisioni processuali, ecc. Tra le varie configurazioni del principio di diligenza in questo campo possiamo sottolineare le seguenti indicazioni deontologiche: (1) l'opportunità di focalizzare la propria argomentazione soltanto sugli argomenti e i beni giuridici che sono pertinenti al caso, presentandoli in una misura qualitativamente e quantitativamente ragionevole,⁵⁴ (2) evitare l'utilizzo delle figure stilistiche che sono aliene dalla ricerca della giustizia (esortazioni morali, enfasi affettive, elaborazioni del proprio scandalo, disgusto o ripugnanza, ecc.), (3) sviluppare la propria linea di argomentazione seguendo un filo logico e onesto in vista della soluzione giusta, senza ricorrere alle enfasi o interpretazioni evidentemente fuorvianti, (4) evitare le valutazioni dispregiative degli argomenti della controparte, dell'autorità ecclesiale o di qualsiasi altro partecipante del processo, (5) evitare la sopravvalutazione dei propri argomenti (specie con il ricorso alle parole come "indiscutibilmente...", "indubbiamente risulta..."), ecc.⁵⁵

7. QUINTO PRINCIPIO: SERVIZIO PROFESSIONALE DEL GIURISTA AL BENE COMUNE DELLA CHIESA

Per la chiarezza concettuale e per comprendere la portata esatta di questo principio deontologico, conviene prima chiarire la nozione di bene comune, visto che si tratta di un concetto frequentemente invocato, il cui significato preciso, però, spesso risulta eccessivamente intuitivo e assai sottosviluppato.

La lettura tomista di questo concetto sottolinea la centralità della premessa secondo la quale ogni società autentica (famiglia, Chiesa, Stato) non è un'unità di sostanza individuale (come la persona umana), ma invece un'*unità di ordine* relazionale e comportamentale orientata verso determinate finalità sociali. In questa prospettiva, il concetto di bene comune, in ambedue i suoi aspetti costitutivi, riunisce le finalità essenziali di ogni società. Il primo aspetto di questo concetto è quello *intrinseco*: lo stesso ordine relazionale o

⁵² G. P. MONTINI, *Commento a un canone: Il silenzio dei Superiori* (c. 57), «Quaderni del diritto ecclesiale» 7 (1994), p. 87.

⁵³ *Ibidem*, p. 80.

⁵⁴ La summenzionata ragionevolezza rappresenta un aspetto importante del ruolo professionale del difensore del vincolo, il quale agisce *pro vinculo*, ma *rationabiliter* (can. 1432) e sempre «salva la verità di fatti» (art. 56 § 3 DC).

⁵⁵ Per una serie di indicazioni simili, vedi P. BIANCHI, *L'identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa*, cit., pp. 199-200.

la particolare qualità della comune azione e interazione (per esempio, vivere la comunione tra fedeli nella Chiesa) che non sussiste in altre tipologie di società autentiche e che perciò costituisce l'oggetto in qualche maniera desiderato dai membri di questa società come un bene. Un altro aspetto del bene comune – quello *estrinseco* – è delineato dal fine o dai fini che si intendono realizzare tramite la comune azione, ad esempio, per la Chiesa, la salvezza delle anime mediante l'unione con Dio.⁵⁶

L'operato professionale dei giuristi nella Chiesa, alla luce di questo principio, viene strutturato dal suo intrinseco orientamento al servizio (1) della particolare qualità della comunione nella Chiesa, e cumulativamente (2) del fine ultimo della Chiesa, cioè, la salvezza delle anime e l'unione con Dio. Mentre pondera sul problema giuridico concreto e di seguito cerca di risolverlo dalla prospettiva del suo ruolo professionale concreto, il giurista di fatto partecipa all'edificazione della comunione ecclesiale e contribuisce, *in hoc saeculo*, all'attuazione della salvezza delle anime mediante la loro unione *sub specie societatis* con Dio.

L'autore della lettera enciclica *Mystici Corporis* sulla Chiesa quale società *sui generis*, Pio XII, nel suo discorso alla Rota Romana del 2 ottobre 1944, ha fatto riferimento a questa «superiore unità» sociale cui «sono destinate e si dirigono la vita giuridica e ogni giuridica funzione nella Chiesa»: «Ne segue che anche il pensiero, il volere e l'opera personale nell'esercizio di una tale attività debbono tendere al fine proprio della Chiesa: la salute delle anime».⁵⁷ Lo stesso Pontefice ha messo in evidenza il fatto che l'operato del giurista per sua stessa natura contribuisce al bene comune della Chiesa: «la tutela del *bonum commune* esige che i diritti e i beni [...] possano essere per via giudiziaria attuati, garantiti, reintegrati».⁵⁸

Si può ritenere che tutte quelle norme positive che concretizzano la connessione, più o meno prossima, tra il lavoro professionale del giurista nella Chiesa e gli aspetti del bene comune rappresentano una manifestazione di questo principio deontologico. La norma programmatica in merito è quella del can. 223: «§ 1. Nell'esercizio dei propri diritti i fedeli, sia come singoli sia riuniti in associazioni, devono tener conto del *bene comune della Chiesa*, dei diritti altrui e dei propri doveri nei confronti degli altri. § 2. Spetta all'autorità ecclesiastica, in vista del *bene comune*, regolare l'esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli».

⁵⁶ Per i due aspetti del bene comune, vedi, ad esempio, T. D' AQUINO, *Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo*, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2000, lib. I, D. 44, q. 1, a. 2. Per un'analisi del bene comune ecclesiale alla luce del concetto tomista di *bonum commune*, cfr. P. POPOVIĆ, «*Bonum Commune Ecclesiae*» and the Juridical Domain of «Things» That Are Made Common in the Church, *Ius Canonicum* 59 (2019), pp. 701-712.

⁵⁷ Pio XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, n. 3.

⁵⁸ Pio XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 6 ottobre 1946.

In riferimento allo svolgimento della professione del giurista, il principio del bene comune talvolta viene formulato nelle norme codiciali facendo riferimento al *bene pubblico ecclesiale* o ai concetti assimilabili a questo, con i quali si vuole sottolineare che esistono alcuni beni ecclesiali particolarmente rilevanti per il raggiungimento del bene comune in ambedue i suoi aspetti e che perciò devono essere tutelati tenendo conto del loro valore pubblico, irriducibile alla trattativa privata. Così, per esempio, il testo codiciale afferma che «in un affare che interessa soltanto privati, il giudice può procedere solo ad istanza della parte [...] ma se la causa fu legittimamente introdotta, il giudice può e deve procedere anche d'ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che vertano sul *bene pubblico della Chiesa* o sulla *salvezza delle anime*» (can. 1452 § 1). Con una logica simile, i ruoli processuali del difensore del vincolo e del promotore della giustizia sono configurati nella prospettiva della loro tutela, secondo la competenza di ciascuno, del bene pubblico ecclesiale (ad esempio, can. 1430). Inoltre, nel giudizio contenzioso vertente circa il bene pubblico il giudice deve costituire d'ufficio un difensore alla parte che non l'abbia (can. 1481 § 3).⁵⁹

8. SESTO PRINCIPIO: LEALTÀ E FEDELTÀ AL PROPRIO RUOLO PROCESSUALE

Il principio di lealtà e fedeltà al proprio ruolo processuale può essere inteso (1) nel senso del rispetto sia dei doveri sia dei limiti inerenti alla propria figura funzionale e alla corrispettiva competenza (c.d. *fedeltà* alla propria figura giuridica), come anche (2) nel senso del rispetto proattivo della diversità di ruoli e della loro peculiare interazione nel meccanismo processuale nonché delle competenze di altri partecipanti del processo (c.d. *lealtà* alle “regole del gioco” processuale).⁶⁰ Questo principio deontologico potrebbe essere pensato anche come una concretizzazione specifica del dovere dei fedeli, ex can. 208 CIC, di cooperare all'edificazione del Corpo di Cristo secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

La comune identità professionale del giurista *in abstracto* viene poi necessariamente specificata in diversi ruoli, uffici o funzioni per la sua attuazione *in concreto*, dove egli, nel “frammento” della sua figura processuale, si mette al servizio del raggiungimento del “tutto”, cioè della verità sui beni giuridici concretamente in gioco.⁶¹

⁵⁹ Per altri aspetti dell'importanza del principio del bene comune della Chiesa nell'ottica della professione del giurista, cfr. C. J. SCICLUNA, *Bonum Commune Ecclesiae as a Criterion for Regimen and the Exercise of Rights in the 1983 Code of Canon Law*, in “*Iustitia et Iudicium*”..., cit., pp. 1267-1292.

⁶⁰ Per un'indagine sul fenomeno della lealtà nella prospettiva processuale-giuridica, cfr. F. MACIOCE, *La lealtà: Una filosofia del comportamento processuale*, Torino, Giappichelli, 2005.

⁶¹ «Il processo matrimoniale rappresenta una unità di fine e di azione, nella quale i singoli

Il primo aspetto di questo principio (*fedeltà*) significa che la figura giuridica concreta che il giurista “veste” nell’espletamento del suo lavoro professionale è pensata proprio affinché egli, sempre rispettando le proprie competenze e la logica procedurale del suo ruolo, possa contribuire alle finalità comuni della sua professione.

Il secondo aspetto dello stesso principio (*lealtà*) concerne il rispetto della logica inerente alla dinamica processuale, la quale possiede una natura pluricentrica segnata dalla simultanea azione di molteplici e distinti ruoli o uffici, tra di loro simmetrici, asimmetrici, giustapposti, ecc. L’appartenenza allo stesso organismo processuale, per es. ad un tribunale o collegio dei giudici, comporta anche l’obbligo di non tradire il proprio ruolo professionale, ad esempio, a causa di una falsa concezione delle proprie competenze o delle dinamiche d’interazione stabilite per il meccanismo processuale. Il fatto che il processo di attuazione della giustizia abbia il comune indirizzo professionale – quello della verità circa il bene giuridico in gioco – in nessun modo implica che le mansioni specifiche dei singoli ruoli processuali possano essere usurpate dalla (o illegittimamente “uniformate” alla) *forma mentis* di un giurista nell’organismo processuale (ad esempio, quello con competenze decisorie), abbandonando così la struttura pluricentrica del processo e le logiche dei diversi ruoli professionali. Quindi, nessun ufficio o ruolo processuale del giurista può trasformarsi in un altro,⁶² essere usurpato da un altro, oppure tradire i limiti del proprio ruolo.⁶³

9. SETTIMO PRINCIPIO: RISPETTO PER LA DIGNITÀ DELLA PERSONA UMANA

Il valore personalistico di ogni attività umana, inclusa quella compiuta all’interno della professione del giurista, è orientato al bene che è la persona umana. In questo senso, tutti gli altri principi deontologici fondamentali sono profondamente informati dal rispetto della dignità della persona umana e

partecipanti debbono esercitare il loro particolare ufficio in reciproco coordinamento e in comune ordinamento al fine medesimo; a somiglianza dei membri di un corpo, che hanno bensì ciascuno la loro propria funzione e la loro propria attività, ma al tempo stesso sono reciprocamente coordinati e insieme ordinati al conseguimento dello stesso scopo finale, che è quello dell’intero organismo». Pro XII, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 2 ottobre 1944, n. 3.

⁶² «In questa luce, si ha modo di apprezzare sempre di più la particolare responsabilità del *defensor vinculi*. [...] Si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo. La stessa persona poi non può esercitare due funzioni contemporaneamente, essere giudice e difensore del vincolo. Solo una persona competente può assumere una tale responsabilità; e sarà grave errore considerarla di minore importanza». GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1982, n. 9.

⁶³ Cfr. ad esempio, can. 1452, 1457 § 1 CIC, art. 56 §§ 3, 5 DC.

da tutti gli aspetti che costituiscono il suo bene integrale. D'altra parte, vista l'interconnessione tra tutti i principi deontologici fondamentali, il principio del rispetto per la dignità della persona umana non può essere raggiunto astraendo da altri principi oppure in un'impostazione dialettica tra questo principio e tutti gli altri.

Oltre all'affermazione di Paolo VI che tutto il diritto canonico è rivolto al valore supremo della persona umana,⁶⁴ risultano particolarmente pertinenti alla *ratio* di questo principio anche le seguenti parole di Giovanni Paolo II: «mettere la persona al centro della civiltà dell'amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo esige». ⁶⁵ La persona che andrebbe collocata al fulcro dell'attenzione professionale è ogni persona umana che fa parte del lavoro del giurista nella Chiesa, incluso lo stesso giurista. Prescindere, ad esempio, dalle esigenze della scienza del diritto canonico o dalla ricerca della verità costituirebbe un falso "personalismo".

Le concretizzazioni normative di questo principio deontologico si possono trovare nelle avvertenze concernenti la protezione della dignità della persona umana all'interno delle varie dinamiche processuali o delle diverse attività professionali del giurista.⁶⁶

Esercitare la propria professione di giurista nella Chiesa nel rispetto del valore paradigmatico della persona umana comporta anche la consapevolezza che il servizio all'attuazione dei beni giuridici non è mai riducibile a diritti "cosificati", alle persone "astratte" o "inferiori" con delle storie "generiche", oppure con una dignità solo "formale", ma sempre alle persone concrete con delle storie uniche ed una dignità uguale che non deve essere in alcun modo "alienata" o "cosificata" dalle modalità processuali o attività professionali. In questo senso, le seguenti parole di Papa Francesco suonano molto pertinenti:

La Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri [...] perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro.⁶⁷

⁶⁴ Cfr. PAOLO VI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 28 gennaio 1972.

⁶⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 1997, n. 3.

⁶⁶ Cfr. l'invito alla vicinanza fisica e morale degli operatori dei tribunali ecclesiali ai fedeli bisognosi della loro assistenza professionale, in FRANCESCO, Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* "Mitis Iudex Dominus Iesus", 15 agosto 2015, Prefazione. Vedi anche il can. 1470 § 2: «il giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all'obbedienza dovuti al tribunale».

⁶⁷ FRANCESCO, Lettera enciclica *Evangelii gaudium*, 24 novembre 2013, n. 169.

10. CONCLUSIONE

A mio avviso, questi sette principi sono sufficienti per un'adeguata determinazione di quell'intersezione giuridico-etica nella quale andrebbe colto lo statuto epistemologico della deontologia professionale del giurista nella Chiesa. Gli stessi principi rendono possibile l'individuazione della norma positiva con contenuto deontologico. La loro identificazione rappresenta soltanto un punto di partenza in vista di una maggior sintesi e sistematizzazione dei contenuti dottrinali deontologico-canonici. Dato che, dal punto di vista della visione d'insieme, ci troviamo per certi aspetti ancora agli inizi della deontologia canonica in quanto disciplina scientifica, la presente proposta non pretende di esaurire tutte le prospettive rilevanti per la precisazione dell'oggetto formale di questa disciplina. In questo testo ho proposto una base di ciò che ritengo sia sufficiente per estendere un invito agli interessati a riflettere insieme, soprattutto tramite un dialogo scientifico, sugli aspetti fondamentali di una lunga tradizione dottrinale alla ricerca di una trattazione più ordinata, per il bene della professione dei giuristi nella Chiesa e di coloro che traggono beneficio dal loro servizio.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici*, Città del Vaticano, LEV, 2011.
- APARISI MIRALLES, Á., *Ética y deontología para juristas*, Pamplona, EUNSA, 2008.
- ARROBA CONDE, M. J., *Principi di deontologia forense canonica*, in *Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico*, Roma, LEV, 2006, pp. 129-146.
- BIANCHI, P., *L'identità dei ruoli nella deontologia forense della Chiesa*, in *Ius et Matrimonium*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2015, pp. 185-215.
- ERLEBACH, G. (a cura di), *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana, 1939-2003*, Città del Vaticano, LEV, 2004.
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* "Iusti Iudicis", 28 giugno 1988.
- MIOLI, G., *Per un codice deontologico forense canonico: sono maturi i tempi?*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 23 (2010), pp. 32-68.
- MORÁN, C. M., *Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2012, pp. 327-344.
- MOSCARIELLO, G., *Appunti di deontologia forense alla luce dell'Istruzione "Dignitas Conubii"*, in *"Iustitia et Iudicium". Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antopni Stankiewicz*, III, a cura di J. Kowal, J. Llobell, Città del Vaticano, LEV, 2010, pp. 1683-1707.